

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2024 - 2025 - 2026

Approvato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 1/2024

INIDICE

1. Premessa	3
1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e quadro normativo	3
1.2 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	4
2 Soggetti	4
3 Analisi del contesto	7
3.1 Analisi del contesto esterno	7
3.2 Analisi del contesto interno	7
3.3 Mappatura dei processi	7
4 Valutazione del rischio	8
4.1 Identificazione degli eventi rischiosi	8
4.2 Analisi del rischio	9
4.3 Ponderazione del rischio	11
5 Trattamento del rischio	12
5.1 Descrizione di alcune misure e specifiche	12
6 Trasparenza	14
7 Monitoraggio e riesame	15
8 Allegati	15

1. Premessa

L'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, con sede legale in Piazzale Osoppo n. 1, Udine (di seguito anche AUSIR, Ente, Agenzia) è l'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale unico regionale per il servizio idrico integrato (di seguito SII) e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito SRU).

Si tratta di un Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita ai sensi della L.R. n. 5/2016, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al SII e al SRU.

Con esclusivo riferimento alle funzioni relative al SII, all'AUSIR partecipano anche 11 Comuni della Regione Veneto appartenenti al bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999.

L'Agenzia, in particolare, svolge attività di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del SII e del SRU e, pertanto, l'Ente si occupa esclusivamente di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Va segnalato, inoltre, che l'AUSIR, attraverso il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, fornisce un'attività di tutela degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del SII e del SRU.

Gli organi dell'AUSIR sono i seguenti: l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, le Assemblee locali, il Revisore dei conti e il Direttore generale. Nel capitolo 2 sono riportate le relative competenze in materia di anticorruzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 2 dello Statuto, l'AUSIR è "*un ente pubblico economico*" e, in quanto tale, non rientra fra i soggetti obbligati alla redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021. Per tale motivo, l'Agenzia continua ad applicare politiche per la prevenzione della corruzione attraverso l'adozione del PTPCT (art. 1, co. 8, L. n. 190/2012).

1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e quadro normativo

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024-2025-2026 (di seguito PTPCT):

- è adottato in linea con le seguenti norme in materia di anticorruzione:
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione");
 - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
 - D.P.R. n. 62 dd. 16.04.2013;
- recepisce:
 - il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing);
 - il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, il quale ha apportato delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
 - il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);
- tiene in considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC:
 - PNA 2016 adottato con delibera n. 831 dd. 03.08.2016;

- PNA 2019 di cui alla delibera n. 1064 dd. 13.11.2019 e relativi allegati;
- PNA 2022-2024 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 7 dd. 17.01.2023, a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21.12.2022 e di quello del Comitato interministeriale dd. 12.01.2023;
- delibera n. 261 dd. 20.06.2023;
- delibera n. 264 dd. 20.06.2023 e il relativo allegato;
- decisione del Consiglio dell'ANAC dd. 09.11.2023 con cui è stata approvata la bozza preliminare dell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 e disposta la consultazione pubblica fino al 30.11.2023;
- aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera n. 605 dd. 19.12.2023;
- comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 di conferma del termine di pubblicazione del PTPCT al 31 gennaio 2024.

L'Agenzia, inoltre, adotta il seguente PTPCT secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ai sensi della L. n. 190/2012 e secondo quanto previsto nel PNA 2022 (delibera ANAC n. 7 dd. 17.01.2023) e nel relativo aggiornamento (delibera ANAC n. 605 dd. 19.12.2023).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 6, L.R. n. 5/2016, l'Assemblea regionale d'Ambito è l'organo a cui viene attribuito il compito di approvare PTPCT.

Il PTPCT dell'AUSIR viene, dunque, adottato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 1 di data 31.01.2024, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ing. Marcello Del Ben (di seguito RPCT) a seguito dell'attività di monitoraggio dell'applicazione e di aggiornamento del previgente PTPCT, recependo così le conseguenti azioni di miglioramento, sia nell'analisi dei rischi che nell'adozione delle misure.

Si precisa che le indicazioni fornite dall'ANAC (cfr. determinazione ANAC n. 1134/2017 e PNA 2019) sono state recepite all'interno del PTPCT in modo compatibile alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ente.

1.2 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono:

1. Prevenire la corruzione e l'illegalità

La finalità da conseguire consiste nell'attuazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

Il PTPCT costituisce, dunque, lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'Ente per conseguire tali finalità. Il PTPCT viene integralmente attuato in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate.

2. Garantire la trasparenza e l'integrità


Il D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di adottare il PTPCT prevedendo la promozione di *"maggiori livelli di trasparenza...che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali"* (cfr. art. 10). Per tale motivo, l'AUSIR pubblica il PTPCT a relativi allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale con l'obiettivo di ampliare l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

2 Soggetti

Dal Punto di vista organizzativo l'Ente è amministrato dagli organi politici costituiti dall'Assemblea regionale d'Ambito e dal Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale è riconosciuta

in capo al Presidente, mentre la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile è in capo al Direttore generale che può delegare alcune funzioni.

Di seguito viene riportata la struttura organizzativa dell'Ente.



I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'AUSIR sono:

1) Organo di indirizzo politico:

- a. Assemblea regionale d'Ambito la cui composizione è disciplinata all'art. 6, co. 1 e 2, L.R. n. 5/2016;
- b. funzioni: ai sensi dell' art. 6, co. 6 L.R. n. 5/2016, nomina il RPCT, adotta il PTPCT e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

2) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):

- a. Ing. Marcello Del Ben nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 3 dd. 26.01.2023;
- b. funzioni:
 - propone all'Assemblea regionale d'Ambito il PTPCT e relativi allegati;
 - redige - entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra data indicata da ANAC) - una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e definite nel PTPCT e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
 - verifica l'efficace attuazione e idoneità del PTPCT, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
 - propone la modifica del PTPCT, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
 - cura, anche attraverso le disposizioni di cui al PTPCT, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;

- presenta denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ente e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia;
- può avvalersi delle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali;
- assolve agli "obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione" in quanto, non essendo l'AUSIR tenuta a nominare un OIV, tale attività viene svolta dal RPCT dell'Ente (crf. delibera ANAC n. 203¹ dd. 17 maggio 2023);

3) Responsabile della protezione dei dati (DPO):

- a. Avv. Paolo Vicenzotto nominato con decreto n. 27 dd. 22.03.2022;
- b. funzioni: il DPO costituisce una figura di riferimento per il RPCT per tutte le questioni di carattere riguardanti la protezione dei dati personali;

4) Tutti i dipendenti di AUSIR:

- a. partecipano al processo di gestione del rischio;
- b. osservano le misure contenute nel PTPCT;
- c. segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari;
- d. segnalano casi di personale conflitto di interessi;
- e. svolgono attività informativa al RPCT e propongono eventuali misure di prevenzione;
- f. sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste all'interno del PTPCT;

5) Collaboratori a qualsiasi titolo di AUSIR:

- a. osservano le misure contenute nel PTPCT;
- b. comunicano tempestivamente situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- c. segnalano situazioni di illecito;
- d. prima del conferimento dell'incarico forniscono all'amministrazione la dichiarazione sul possesso dei requisiti necessari.

¹ Delibera ANAC n. 203 dd. 17 maggio 2023, cap. 2, pag. 8 "Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni".

3 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui opera l'AUSIR, in relazione sia alla propria organizzazione (contesto interno) sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si trova (contesto esterno).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operative sui settori e sui processi a rischio.

3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'AUSIR opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

- 1) Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza;
- 2) Nuovo Codice Antimafia (D.L. n. 123/2023);
- 3) Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023);
- 4) Notizie di stampa locale inerenti.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne:

- 1) interviste con l'organo di indirizzo politico;
- 2) interviste con i dipendenti della struttura.

Si riporta di seguito l'elaborazione dei dati:

Fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPCT
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'Ente	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi	Nessuno
Procedimenti disciplinari	Non rilevanti ai fini anticorruptivi

3.2 Analisi del contesto interno

Preliminarmente l'analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorruptiva dell'assetto organizzativo dell'AUSIR, cui si rinvia, richiamando in questa sede anche documenti di programmazione dell'Ente. Si rinvia poi alle indicazioni emerse nel paragrafo 2. "Soggetti".

3.3 Mappatura dei processi

La fase centrale dell'analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi, dove per processo si intende *"una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano le risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"*.

Le aree di rischio e i relativi rischi corruptivi sono stati individuati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti nel corso di alcune riunioni operative, incontri e/o comunicazioni intercorse con i dipendenti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- mediante confronto con il Direttore generale, il Vice Direttore generale e i dipendenti.

In ossequio alle indicazioni di cui all'Allegato 1 al PNA 2019, l'analisi identifica ed elenca i processi che sono stati descritti nelle varie fasi: input, attività e output (Allegato n. 1 - "Tabella analisi processi").

La gradualità di approfondimento tiene conto delle esigenze dell'amministrazione dell'Ente.

Come indicato nel PNA 2019, la scelta del processo su cui effettuare la descrizione si basa sulle risultanze dell'analisi del contesto esterno e su "eventi sentinella".

La descrizione è avvenuta tenendo conto dei seguenti aspetti:

- degli elementi descrittivi del processo (che cos'è e che finalità ha);
- delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo (input, attività, output);
- della responsabilità complessiva del processo;
- delle tempistiche di attuazione (ove possibile);
- dei soggetti che svolgono le attività del processo.

Per quanto concerne la descrizione analitica del processo relativo agli acquisti, com'è noto la disciplina dei contratti pubblici è stata innovata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha avuto un forte impatto sulla disciplina dell'anticorruzione - con particolare riferimento alla previsione dei nuovi rischi e delle nuove misure di prevenzione - nonché sulla trasparenza, come si rinvia anche dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera ANAC n. 605 dd. 19.12.2023. Conseguentemente, nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione si è provveduto ad aggiornare le voci nel rispetto delle citate modifiche legislative.

4 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui l'AUSIR ha identificato i rischi gravanti sull'Ente al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'attività di valutazione del rischio si è articolata in due fasi: identificazione e analisi cui è seguita la "ponderazione" del rischio.

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione dei rischi gravanti sui processi dell'Ente ha incluso una prima valutazione sugli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

La formalizzazione dei rischi individuati ha portato alla predisposizione di un catalogo dei rischi che è stato riportato nell'Allegato 1 nella colonna dedicata.

L'identificazione dei rischi oggetto di analisi è avvenuta tramite i seguenti strumenti:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione verificatisi altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti;

- incontri con il personale dell'Ente che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità.

In linea generale, la metodologia di analisi è stata basata sui seguenti criteri:

- utilizzo di un approccio prudenziale per la valutazione del rischio, in base al quale è preferibile sovrastimare il rischio, piuttosto che sottostimarlo;
- in presenza di molteplici valori possibili per una variabile, scelta del valore più alto in quanto maggiormente prudenziale.

4.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio stesso ed è stata effettuata per tutte le macro aree, descritte in modo specifico e approfondito nell'Allegato 1.

In tutti i casi, l'analisi del rischio è avvenuta tramite due strumenti di seguito descritti, il primo (A) con una indagine sui "Fattori abilitanti" e il secondo (B) con una indagine sugli "Indicatori di rischio".

A) Analisi dei "fattori abilitanti"

L'Analisi dei "fattori abilitanti" consiste nell'esame dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Si riportano di seguito i fattori abilitanti che sono stati considerati nell'Allegato 1, e per ognuno viene indicata anche la relativa valutazione.

FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO
Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
1) Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti, perciò il rischio si può considerare BASSO .
2) Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output, perciò il rischio si può considerare MEDIO .
3) No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli. Ciò può comportare un rischio ALTO .
FATTORE 2: TRASPARENZA
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'Ente, stakeholder, soggetti terzi?
1) Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente, perciò il rischio si può considerare BASSO .
2) Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter, perciò il rischio si può considerare MEDIO .
3) No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente. Ciò può comportare un rischio ALTO .
FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO
Si tratta di un processo complesso?
1) No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari, perciò il rischio si può considerare BASSO .
2) Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute, perciò il rischio si può considerare MEDIO .
3) Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti. Ciò può comportare un rischio ALTO .
FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?

1) No il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. diversi dipendenti si alternano in ufficio o nelle presenze allo sportello): per questo il rischio i può considerare BASSO .
2) Si il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione, perciò il rischio si può considerare MEDIO .
3) Si il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. Ciò può comportare un rischio ALTO .
FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
1) Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo, perciò il rischio i può considerare BASSO .
2) Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale, tale fatto fa mantenere il grado di rischio MEDIO .
3) No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento. Ciò può comportare un rischio ALTO .
FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORAMENTALE E DEONTOLOGICA
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
1) Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo, perciò il rischio i può considerare BASSO .
2) Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche, si ritiene pertanto che pure non essendo improbabile che si verifichi un rischio corruttivo, tuttavia lo stesso possa considerarsi MEDIO .
3) No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione. Ciò può comportare un rischio ALTO .

Il grado di incidenza di ciascun fattore abilitante è stato determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in "BASSO" (in caso di risposta n. 1), "MEDIO" (in caso di risposta n. 2) e "ALTO" (in caso di risposta n. 3).

Nella colonna "fattori abilitanti" dell'Allegato 1, sono riportati i risultati dell'applicazione del sopradescritto modello in merito ai singoli fattori abilitanti per processo. Tale valutazione è stata fatta da ciascun responsabile del processo/procedimento censito, con l'aiuto del RPCT ed è stata discussa in riunioni informali, in considerazione nell'attività di stima del livello di esposizione al rischio e nell'adozione delle misure di abbattimento del rischio.

B) Analisi "Indicatori di rischio"

Il secondo strumento, correlato al primo, ha avuto come oggetto l'analisi degli "indicatori di rischio", cioè delle situazioni oggettive che permettono di definire il "livello" di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante anche per individuare i processi e le relative attività su cui concentrare l'attenzione sia per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'AUSIR ha deciso di procedere con un approccio valutativo, correlato all'esito dell'indagine sui fattori abilitanti - discussi con il personale responsabile dei singoli processi - al fine di misurare concretamente il livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico.

Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti:

INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?
1) No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO .
2) Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO .
3) Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi. Va da sé che tale rilevazione comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO .
INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALL'ENTE
Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?
1) No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità: ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO .
2) Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO .
3) Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti. Va da sé che tale rilevazione comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO .
INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA
In passato si sono manifestati, presso l'Ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
1) No, dall'analisi dei fattori interni non risulta. Pertanto ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO .
2) Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale. Tale rilevazione contribuisce a quantificare un livello di esposizione al rischio corruttivo MEDIO .
3) Sì e ciò comporta un livello di esposizione al rischio corruttivo ALTO .
INDICATORE 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente e la sua immagine?
1) vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è BASSO .
2) vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro. Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è MEDIO .
3) vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la <i>governance</i> . Pertanto il livello di esposizione al rischio corruttivo, in ottica di impatto dell'evento, è ALTO .

La risposta con valutazione "BASSO" comporta un "fattore basso di esposizione al rischio di eventi corruttivi", la risposta con valutazione "MEDIO" un "fattore medio di esposizione al rischio di eventi corruttivi" mentre la risposta con valutazione "ALTO" comporta un "fattore alto di esposizione al rischio di eventi corruttivi".

Si specifica infine, che anche in sede di seconda applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio "valutativa", la stima del livello di esposizione non viene effettuata tramite "discussione" ma solo con indicatori sintetici, come evidenziato nell'Allegato 1.

4.3 Ponderazione del rischio

L'Allegato 1 riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula matematica: $A \times B =$ rischio sintetico.

La media dei risultati sull'indagine sui fattori abilitanti (A) moltiplicato per la media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello di rischio (B) ha come risultato la valutazione complessiva del rischio.

Dunque, dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore come specificato in precedenza, il modello esprime automaticamente la definizione del livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo i criteri indicati nella tabella che segue:

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	CRITICO
MEDIO	ALTO	
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	
BASSO	ALTO	
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	
BASSO	BASSO	MINIMO

La ponderazione dei rischi ha consentito all'AUSIR di valutare le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

5 Trattamento del rischio

Una volta effettuata l'analisi del rischio, la successiva fase di gestione dello stesso ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l'introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'AUSIR.

L'Allegato 1 riporta nella colonna "Misure anticorruptive" il "codice" delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai "codici" corrisponde la misura come descritta nell'Allegato 2 "Misure anticorruptive".

L'Allegato 2 riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla L. n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT, il quale valuta anche la programmazione triennale dell'applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati. Ogni tabella riporta la programmazione delle misure nel corso dei tre anni di validità del PTPCT. Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

L'Allegato 2 ha permesso di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'Agenzia.

5.1 Descrizione di alcune misure e specifiche

In questo paragrafo si riportano alcune specificazioni in merito alle misure adottate dall'AUSIR.

A) Formazione in tema di anticorruzione

Nel corso del 2023 AUSIR ha erogato la formazione in materia di anticorruzione a favore dei dipendenti, con evento di data 26.05.2023. Al fine di dare continuità rispetto a quanto stabilito nel piano formativo allegato al precedente PTPCT (Allegato 3 "Piano della formazione" – PTPCT 2023-

2024-2025, approvato con delibera n. 2/2023 dell'Assemblea regionale d'Ambito), l'AUSIR provvederà ad erogare i corsi di formazione attenendosi al programma ivi previsto, disponendo l'aggiornamento del piano medesimo per il biennio 2024-2025.

B) Codice di comportamento

Considerato che le linee guida dell'ANAC stabiliscono che *"...l'ambito soggettivo non si limita solo a quello previsto espressamente dal d.lgs. 165/2001, ma ricomprende anche tutte le amministrazioni, enti e soggetti in controllo pubblico tenuti all'adozione del PTPCT e/o di misure di prevenzione della corruzione passiva...Alla luce di quanto sopra, si può ritenere che le categorie di soggetti...cui fare riferimento siano riconducibili"* anche agli *"enti pubblici economici...di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013"*, anche l'AUSIR, in qualità di ente pubblico economico, è tenuta ad aggiornare il proprio Codice di comportamento.

Al riguardo, si segnala che il DPR n. 81/2023 rubricato "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»" ha apportato delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013). Tale decreto ha apportato modifiche sostanziali agli articoli dedicati al comportamento in servizio dei dipendenti pubblici, ai rapporti con il pubblico, alla formazione sulla tematica dell'etica pubblica e inserisce specifiche disposizioni per i dirigenti della PA.

Alla luce di quanto premesso, il "Codice comportamento" è stato aggiornato secondo quanto previsto dal DPR n. 81/2023 (Allegato 4 - PTPCT 2024-2025-2026).

C) Rotazione del personale

L'AUSIR ritiene opportuno applicare – per il triennio 2024-2025-2026 - forme limitate di rotazione del personale che siano compatibili con l'operatività e la struttura dell'Ente (cfr. Allegato 2).

D) Inconferibilità e incompatibilità

La materia delle incompatibilità e dell'inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.lgs. n. 39/2013. All'interno dell'AUSIR è stato previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'Ente comunque denominato"* - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In particolare è stata prevista la verifica delle seguenti disposizioni di cui agli artt. 3, co. 1, lett. d) e 7 del D.lgs. n. 39/2013. Si aggiungono, poi, le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dall'art. 22, co. 1 e 2, dello Statuto dell'AUSIR.

Pertanto, l'Ente ha adottato le misure necessarie ad assicurare che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- l'RPCT possa effettuare un'attività di vigilanza avvalendosi del supporto della struttura tecnico-operativa dell'AUSIR.

Si rammenta che le cause di incompatibilità sono disciplinate all'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere dell'Agenzia.

F) Regolamento per l'accesso civico semplice, per l'accesso civico generalizzato, per l'accesso ambientale e per l'accesso documentale

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AUSIR n. 14/2020, è stato approvato il *"Regolamento per l'accesso civico semplice, per l'accesso civico generalizzato, per l'accesso ambientale e per l'accesso documentale"*. Tale documento prevede le seguenti tipologie di accesso: civico semplice e generalizzato, ambientale e documentale ed è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

G) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Il "whistleblowing" o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla L. n. 190/2012 e, in particolare dall'art. 5 rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.

L'AUSIR è dotata della piattaforma denominata "whistleblowingPA" che viene monitorata esclusivamente dal RPCT ed è reperibile nel sito istituzionale dell'AUSIR nella sezione "Amministrazione trasparente".

La disciplina sul "whistleblowing" è stata recentemente modificata dal D.Lgs. n. 24/2023 (in vigore dal 15.07.2023) che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) n. 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale) di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

L'AUSIR si è uniformata a tali modifiche normative aggiornando l'Allegato n. 6 "Procedura segnalazione whistleblower" che descrive la procedura della segnalazione e introducendo i documenti relativi all'informativa ex art. 13 GDPR per il segnalante.

6 Trasparenza

La trasparenza *"è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (cfr. art. 1, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013).

Con delibera n. 203 del 17 maggio 2023, l'ANAC è intervenuta introducendo alcune novità sugli obblighi di monitoraggio della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale degli Enti. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il RPCT è tenuto all'utilizzo di una piattaforma web resa disponibile sul sito dell'ANAC che consente di:

- documentare le verifiche dei dati in apposita scheda di rilevazione aggiornata al 30 giugno di ogni anno;
- convalidare/attestare le verifiche entro il 31 luglio di ogni anno e, con la convalida, di trasmetterle all'ANAC;
- estrarre tutti i documenti utili - attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 31 luglio di ogni anno;
- procedere con il monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno e procedere con la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 10 dicembre di ogni anno.

Tale piattaforma è concepita anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

L'AUSIR ha provveduto all'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati utilizzando la nuova piattaforma nell'anno 2023 (Allegato 5 - trasparenza).

Inoltre, l'Agenzia provvede ad adempiere agli obblighi di trasparenza prescritti, pubblicando i dati e/o i documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo i seguenti principi:

- completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente ed è assicurata l'assenza di ostacoli alla fruibilità di dati;
- aggiornamento: per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;
- tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano una utile fruizione da parte dell'utente; l'AUSIR ritiene "tempestiva" la pubblicazione effettuata entro 3 mesi dalla disponibilità del dato;
- pubblicazione in formato aperto: le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013 che richiama l'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

7 Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Nell'allegato "Misure anticorruptive" viene descritta la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

8 Allegati

- Allegato 1 - Tabella analisi processi;
- Allegato 2 - Misure anticorruptive;
- Allegato 3 - Piano della formazione;
- Allegato 4 - Codice di comportamento;
- Allegato 5 - Tabella trasparenza;
- Allegato 6 - Procedura segnalazione whistleblower.